

SUCCESSIONI E DONAZIONI

La rilevanza della franchigia nei trasferimenti patrimoniali a mezzo trust liberali

ANDREA VASAPOLLI

Il nuovo regime dei *trust* ai fini dell'imposta di successione e donazione impone di riflettere sulla natura e sulle modalità di utilizzo della franchigia, che rappresenta il diritto ad una esenzione soggettiva dall'imposta variamente configurato nel *quantum*. In particolare, dai due diversi regimi di tassazione dei *trust*, "all'entrata" e "all'uscita", conseguono modalità completamente diverse di utilizzo della franchigia, che si è inteso approfondire in questo articolo.

Inquadramento generale

Dal nuovo regime impositivo dei *trust* ai fini dell'imposta di successione e donazione consegue la necessità di soffermarsi sulla nozione di **franchigia** e sulle modalità di suo **consumo**.

Tale imposta si caratterizza per il fatto che la sua quantificazione varia in funzione del rapporto (di parentela, coniugio o affinità) che lega il dante causa e il soggetto beneficiato. In base alla natura di tale rapporto variano le aliquote applicabili, così come l'importo dell'esenzione da imposizione (franchigia) della quale il soggetto beneficiato eventualmente può fruire¹. Ai fini che qui interessano con il termine "*franchigia*" si intende la soglia entro la quale il soggetto passivo d'imposta gode di una **esenzione soggettiva dall'imposizione**.

Si ha esenzione quando una norma sottrae all'imposizione un fatto (**esenzione oggettiva**) o una persona (**esenzione soggettiva**) che, in sua assenza, rientrerebbero nell'ambito di applicazione tipico del tributo². Sono soggettive, in particolare, quelle esenzioni che danno "*specifica considerazione a una qualità del soggetto passivo*"³; nell'imposta di successione e donazione la qualità che rileva è il rapporto di familiarità con il dante causa⁴ ovvero la condizione di disabilità grave⁵.

Il Dlgs 31 ottobre 1990 n. 346 ("**Tus**"), così come riformato dal Dlgs 18 settembre 2024 n. 139, disciplina separatamente (seppur in modo identico) l'esenzione per il caso in cui il trasferimento patrimoniale avvenga *mortis*

1. La *ratio* del tributo successorio è graduata "sul vincolo, più o meno stretto, di parentela esistente tra il dante causa e colui che in effetti è chiamato a godere dell'eredità", così Commissione Tributaria Centrale, decisione n. 3418 dell'8 maggio 1990. In senso conforme Cass., 26 luglio 1994, n. 6955.

2. In tal senso G. Falsitta, *Manuale di diritto tributario, Parte generale*, undicesima edizione riveduta, Padova, p. 247.

3. A. Fantozzi, *Diritto tributario*, IV edizione, Iorino, p. 287.

4. Ci si riferisce alle esenzioni previste per il coniuge e i parenti in linea retta (euro un milione) e per i fratelli e le sorelle (euro centomila).

5. Intendendosi per tale una disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel qual caso la franchigia ammonta ad euro un milione e mezzo.

causa (all'art. 7) o per atto *inter vivos* (all'art. 56). La legge disciplina quindi due diverse franchigie che spettano in funzione della causa del trasferimento patrimoniale, che può essere successoria o liberale.

A seguito dell'intervenuta abrogazione del coacervo tra successione e donazione, le **due franchigie** (donativa e successoria) sono separatamente fruibili, per cui ad esempio un figlio che abbia ricevuto una donazione da un genitore a fronte della quale abbia goduto della franchigia di un milione di euro *ex art. 56 del Tus*, in sede successoria potrà nuovamente godere della analoga franchigia dello stesso importo di cui all'art. 7 del Tus.

La franchigia nei trasferimenti patrimoniali a mezzo trust

Ai sensi del nuovo art. 1, comma 1, del Tus, l'imposta "*si applica ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione*". Come è stato osservato, per effetto della riforma recata dal Dlgs n. 139/2024, i trust rappresentano ora "*una delle ipotesi attraverso cui si possono realizzare i trasferimenti inter vivos o mortis causa oggetto del tributo*"⁶.

Tale impostazione è riflessa anche nell'art. 4-bis del Tus, il quale, nel disciplinare specificamente i **trust** e gli altri vincoli di destinazione, prevede espressamente l'applicazione delle aliquote e delle franchigie sia di cui all'art. 7 sia di cui all'art. 56 del Tus, con ciò riconfermando che, dal punto di vista fiscale, i trust e gli altri vincoli di destinazione sono una **modalità di realizzazione di trasferimenti** aventi natura successoria, donativa o gratuita.

Focalizzando l'attenzione sul diritto all'esenzione che la legge prevede per taluni stretti familiari del dante causa o per disabili gravi, nell'ambito della disciplina dei trust il legislatore richiama espressamente entrambe le franchigie. Così fa il comma 2 dell'art. 4-bis del Tus, il quale nel regime ordinario di "**tassazione all'uscita**"⁷ stabilisce che "*le franchigie e le aliquote previste dall'art. 7 e dall'art. 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario*"⁸.

6. I. Iassani, "Il trust nel decreto di riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni", in *Trust*, 2024, p. 938.

7. Per un primo inquadramento di tale regime si rinvia a: A. Vasapolli, "Prime considerazioni sul regime di "tassazione all'uscita" dei trust", in *Wealth Planning*, n. 2/2024, p. 18 ss.; D. Muritano, "Trust e altri vincoli di destinazione: la cosiddetta tassazione "in uscita"", in *Successione,*

donazione e registro, novembre 2024, *Il Sole 24 Ore*, p. 16 ss.; T. Tassani, *Il trust nel decreto di riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni*, cit., p. 936 ss.

8. Con riferimento a quale sia la posizione giuridica del trustee di un trust testamentario si rinvia a D. Muritano, "Il trust testamentario e l'imposta di successione e donazione", in *Wealth Planning*, n. 4/2023, p. 9 ss.

Altrettanto fa il terzo comma di tale articolo, il quale nell'ambito del regime di "tassazione all'entrata"⁹ al secondo paragrafo dispone che "le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico". Che tale previsione richiami l'applicazione di entrambe le franchigie (successoria e donativa) è in sé chiarissimo in quanto richiama tutte le disposizioni del Tus, ma toglie ogni dubbio in merito la previsione di cui al terzo paragrafo di tale comma ove è previsto che nel caso in cui non sia possibile determinare la categoria di beneficiario "l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota più elevata, senza applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56".

Anche per mezzo del **trust** è quindi possibile fruire del beneficio della "doppia franchigia" che deriva dall'intervenuta abrogazione del coacervo tra successione e donazione; ciò accade in tutti i casi in cui la dotazione patrimoniale del trust viene posta in essere dal disponente in parte mediante atto *inter vivos* e in parte mediante devoluzione testamentaria.

Poiché il legislatore richiama espressamente, con riferimento alla disciplina dei trust, anche la franchigia di cui all'art. 7, è chiaro che ciò che assume rilievo per determinare la franchigia applicabile è la **causa del distacco patrimoniale dal disponente**, perché solo con riferimento a tale soggetto vi può essere un trasferimento patrimoniale (quello dal disponente al trustee) che abbia natura successoria. Ogni successivo trasferimento patrimoniale dal trustee ai beneficiari, infatti, viene realizzato per il tramite di un atto *inter vivos* posto in essere dal trustee, per cui non è a tale trasferimento patrimoniale che il legislatore si riferisce.

Quella che, per mezzo di un trust, si realizza a favore dei beneficiari è quindi una fattispecie impositiva a formazione progressiva¹⁰ che il legislatore fiscale distingue in base alla tipologia di trasferimento patrimoniale (*inter vivos* o *mortis causa*) dal quale è conseguita la dotazione patrimoniale del trust.

In particolare, poiché ciò che ha rilevanza è la causa (successoria o liberale) del trasferimento patrimoniale dal disponente a favore del trustee, a nulla rilevano le modalità di istituzione del trust. Ne consegue che assume rilievo la franchigia di cui all'art. 7 sia nel caso di trasferimento patrimoniale conseguente a un trust testamentario (cioè un trust istituito e dotato patrimonialmente a mezzo del testamento), sia nel caso di trasferimento patrimoniale disposto per testamento a favore di un trust precedentemente

9. Per un primo inquadramento di tale regime si veda A. Vasapolli, "Introduzione al regime di "tassazione all'entrata" dei trust", in *Wealth Planning*, n. 6/2024, p. 8 ss., e G. Corasaniti, "Trust, osservazioni sulla tassazione "in entrata"", in *Successione, donazione e*

registro, novembre 2024, *Il Sole 24 Ore*, p. 22 ss.
10. Il primo che ha ravvisato la natura di fattispecie impositiva a formazione progressiva nelle vicende del trust è stato T. Tassani, in *I trusts nel sistema fiscale italiano*, Pisa, 2012, p. 154.

già istituito per atto *inter vivos*. In entrambi i casi, infatti, la dotazione patrimoniale del fondo in trust viene posta in essere a seguito della morte del disponente in quanto così prevista dal suo testamento, per cui dal punto di vista fiscale la causa del trasferimento patrimoniale dal disponente al trustee ha natura successoria. In tutti gli altri casi, invece, in cui la dotazione patrimoniale del trust non è disposta a mezzo testamento, assume rilievo la franchigia di cui all'art. 56 del Tus.

Si osserva, inoltre, che la franchigia (donativa o successoria) è la medesima sia che il trasferimento patrimoniale avvenga dal donante/ereditando a favore del beneficiario direttamente, sia che tale trasferimento avvenga indirettamente a mezzo trust. Sia il **trasferimento diretto** sia quello a **mezzo trust** a favore di un certo beneficiario danno quindi origine a consumo della medesima franchigia quando provenienti (direttamente o indirettamente) dal medesimo dante causa; ne consegue che per valutare se, e per che importo, vi sia ancora franchigia disponibile bisogna, per ciascun beneficiario, considerare tutti gli eventi che lo hanno interessato, sia quelli che si realizzano mediante trasferimento patrimoniale diretto dal dante causa sia quelli che si realizzano per mezzo di un trust dotato patrimonialmente dal medesimo dante causa.

A titolo esemplificativo, si ipotizzi un genitore che:

- › istituisca un trust a favore del proprio figlio (in regime di tassazione all'uscita), trasferendo al trustee con atto *inter vivos* un bene dal valore di un milione di euro, e
- › con separato atto notarile doni a tale figlio la somma di euro ottocentomila non soggetta ad imposizione trovando applicazione la franchigia di cui all'art. 56 del Tus.

Nel momento in cui il *trustee* attribuirà il fondo in trust al beneficiario (figlio del disponente), poiché la dotazione patrimoniale del trust era avvenuta con atto *inter vivos* il successivo trasferimento patrimoniale dal trustee al beneficiario (nel regime di imposizione all'uscita) sarà regolato dalla franchigia di cui all'art. 56 sulla base del rapporto tra beneficiario e disponente; ne conseguirà che tale beneficiario potrà fruire solo della residua franchigia di euro 200.000, avendone già consumato euro 800.000 in occasione della donazione diretta ricevuta dal genitore/disponente.

La franchigia nel regime di tassazione all'uscita

Il regime di tassazione all'uscita, disciplinato dai primi due commi dell'art. 4-*bis* del Tus, si caratterizza per il fatto che il **momento impositivo** si realizza con il **trasferimento finale del patrimonio** (o di una parte di esso) a favore di un beneficiario, trasferimento che avviene in un momento successivo (talvolta anche di molto) a quello in cui il patrimonio è stato

trasferito dal disponente al trustee. Le **aliquote** e le **franchigie applicabili**, inoltre, sono quelle vigenti in tale momento di trasferimento finale, le quali, nell'ambito dell'imposta di successione e donazione, dipendono dal rapporto (di coniugio, parentela o affinità) tra il disponente e il beneficiario.

La franchigia della quale, nel regime di tassazione all'uscita, può fruire ciascun beneficiario dipende così da **due variabili**:

- › il rapporto che lo lega al disponente (oppure la sua condizione di disabilità grave);
- › la causa (successoria o liberale) del trasferimento patrimoniale a favore del trustee.

Il secondo comma dell'art. 4-bis del Tus, come sopra visto, richiama infatti l'applicabilità di entrambe le franchigie, sia quella dell'art. 7 sia quella dell'art. 56, dando così rilevanza alla causa del trasferimento patrimoniale a favore del trustee. È alla causa di tale trasferimento patrimoniale di dotazione del trust che bisogna pertanto risalire per comprendere quale franchigia deve essere applicata (se *ex art. 7* o *ex art. 56* del Tus) in sede di finale attribuzione patrimoniale a favore di un beneficiario.

Nel caso in cui il patrimonio sia stato istituito in trust in parte per atto *inter vivos* e in parte con disposizione testamentaria, il trustee dovrà quindi tenere separata evidenza della causa di provenienza delle diverse parti di patrimonio. Se così non facesse, difatti, non si potrebbe sapere quale franchigia sia applicabile e ciò arrecherebbe un danno al beneficiario nel caso in cui una delle due franchigie abbia ancora capienza o comunque una capienza maggiore dell'altra.

Riteniamo che, così come già previsto dall'Agenzia delle entrate con riferimento alla distinzione tra attribuzioni di capitale e attribuzioni di reddito¹¹, sia il trustee che deve attestare quale parte di patrimonio ha attribuito al beneficiario.

Osserviamo inoltre che, nel regime di tassazione all'uscita, nel momento in cui il legislatore ha dato rilevanza al rapporto tra i beneficiari e il disponente ha genericamente individuato quali **beneficiari tutti coloro che ricevono un trasferimento patrimoniale dal trustee**. È beneficiario fiscalmente rilevante, ad esempio, anche un soggetto che non era ancora nato alla data di trasferimento patrimoniale dal disponente al trustee, se e nei limiti in cui beneficia di un trasferimento patrimoniale dal trustee.

11. Con la circolare n. 34/2022 (paragrafo 3.5) l'Agenzia delle Entrate ha affermato, seppur con riferimento ai trust esteri ma con interpretazione che necessariamente trova applicazione anche ai trust interni, che "il trustee deve mantenere una contabilità analitica che distingue la quota/attribuzione riferibile al valore dei beni in trust al momento del conferimento iniziale, al netto di

eventuali attribuzioni di patrimonio effettuate a favore dei beneficiari, dalla quota riferibile ai redditi realizzati di anno in anno, al netto di eventuali attribuzioni a favore dei beneficiari. L'eventuale distinzione, tra reddito e patrimonio, operata dalle delibere di distribuzione del trust, deve essere in ogni caso supportata dalla documentazione contabile del trust".

Ciascuno dei **beneficiari** deve scontare l'imposizione sul trasferimento patrimoniale disposto dal trustee a suo favore applicando l'aliquota e la franchigia determinate sulla base del rapporto che lega tale beneficiario al disponente; ognuno di essi, in particolare, ha diritto di fare valere tutta e solo la franchigia alla quale abbia titolo con riferimento al proprio rapporto con il disponente del trust oppure per la propria condizione di disabilità grave.

A titolo esemplificativo, si pensi ad un trust istituito dal disponente a favore di un proprio fratello avente bisogno di assistenza, il cui atto istitutivo preveda che, alla morte di tale fratello, l'eventuale patrimonio residuo venga attribuito ai figli dello stesso (nipoti del disponente). A fronte dell'attribuzione del patrimonio residuo ai nipoti essi non potranno invocare l'applicazione della franchigia che (*ex lett. b*, comma 1, artt. 7 e 56 del Tus) spettava al proprio padre in quanto fratello del disponente, bensì saranno soggetti ad imposizione sulla base del loro rapporto di parentela con il disponente (trovando quindi applicazione le disposizioni di cui alla lettera c del primo comma degli artt. 7 e 56 del Tus)¹².

Con riferimento, invece, a quante sono le franchigie complessivamente applicabili nel caso di un **trust con durata pluri-generazionale**, se si ipotizza un trust:

- > istituito da un disponente che abbia due figli non ancora divenuti genitori,
- > che abbia come beneficiari tutti i discendenti del disponente e beneficiari finali i suoi pronipoti e
- > che ciascuno dei suoi discendenti abbia due figli,
i beneficiari finali (pronipoti) saranno otto e prima di loro avranno ragionevolmente beneficiato di attribuzioni patrimoniali gli altri sei beneficiari (due figli e quattro nipoti) per cui in tutto avranno assunto rilevanza quattordici franchigie, tutte da un milione di euro sulla base della legislazione vigente.

La franchigia nel regime di tassazione all'entrata

Nel regime di tassazione all'entrata, disciplinato dal terzo comma dell'art. 4-*bis* del Tus, la base imponibile, nonché le franchigie e le aliquote applicabili, sono determinate con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario¹³ risultanti

12. Tale interpretazione della norma è coerente con la regola applicabile in caso di rappresentazione, secondo la quale "ai fini della determinazione della base imponibile e dell'aliquota applicabile, nell'ipotesi in cui il chiamato all'eredità subentri per rappresentazione, non occorre fare riferimento al rapporto esistente tra il *de cuius* e il rappresentato, bensì a quello intercorrente

tra il primo e il rappresentante. Ne consegue che al rappresentante verrà eventualmente riconosciuta la franchigia in base al suo rapporto di parentela con il *de cuius*. Tale franchigia (ove spettante) competerà per intero a ciascuno dei rappresentanti", Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 8/E del 12 febbraio 2010.

13. O alla condizione di disabilità grave del beneficiario.

al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione. Con specifico riferimento alle franchigie, si ritiene che in tale regime assumano rilievo i soli beneficiari in vita al momento del trasferimento patrimoniale *inter vivos* dal disponente al trustee, ovvero alla data di apertura della successione, ed inoltre che i beneficiari debbano risultare dall'atto istitutivo o comunque da altro documento scritto antecedente il trasferimento dal disponente al trustee. Nella determinazione delle franchigie fruibili si ritiene quindi che siano irrilevanti i possibili futuri beneficiari non ancora in vita (nascituri) o non ancora nominati¹⁴ alle date sopra indicate.

In sede di determinazione dell'imposta nel regime opzionale "all'entrata" si pone il problema di determinare le franchigie di quali beneficiari sono oggetto di consumo e per che parte di esse. Si deve infatti considerare che in un **trust discrezionale**, come normalmente sono i trust per esigenze di solidarietà familiare e passaggio generazionale, al momento in cui il patrimonio viene apportato in trust non si sa quale parte di esso verrà infine attribuita a ciascuno dei possibili beneficiari.

Nel silenzio della norma si ritiene che la problematica di come debbano essere consumate le franchigie dei beneficiari in vita al momento dell'apporto debba essere affrontata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate la cui emanazione è prevista dal comma 4 dell'art. 4-*bis* del Tus¹⁵. In merito riteniamo che non possa essere lasciata al disponente (o al trustee) la facoltà di scegliere le modalità di consumo delle franchigie dei beneficiari e che tale provvedimento dovrebbe prevedere che le franchigie dei beneficiari devono intendersi consumate in modo paritetico e ciò fino a saturazione di ciascuna di esse.

Così, a titolo esemplificativo, a fronte di un apporto in trust del valore di euro 3 milioni, essendo in vita alla data dell'apporto 4 beneficiari appartenenti alla medesima categoria (coniuge e parenti in linea retta) dei quali tre abbiano la franchigia ancora per intero disponibile (euro un milione ciascuno) e uno abbia una franchigia già consumata per la metà (residuando così una franchigia di soli euro 500.000), riteniamo che il **consumo delle franchigie dei vari beneficiari** debba così avvenire:

- > per euro 500.000 nei confronti di ciascuno dei quattro beneficiari e così per complessivi euro 2.000.000;
- > il residuo 1 milione di apporto consumerà in misura paritetica (per euro 333.333,33 ciascuno) la residua franchigia dei soli tre beneficiari

14. Ad esempio, perché la nomina dei beneficiari è rimessa al trustee, il quale non ha ancora esercitato tale potere.

15. Alla data di consegna all'editore del presente

articolo per la sua pubblicazione tale provvedimento non è ancora stato emanato, così come non sono stati emanati il nuovo modello di dichiarazione ai fini dell'imposta di successione e le relative istruzioni.

che hanno ancora franchigia disponibile, essendosi completamente consumata quella del quarto beneficiario.

Il regime di tassazione all'entrata presenta, inoltre, una **innovativa problematica interpretativa**. Nell'ambito dell'imposta di successione e donazione la franchigia rappresenta, infatti, un diritto soggettivo a non sottoporre a imposizione un certo trasferimento patrimoniale, che altrimenti in via ordinaria sconterebbe l'imposta. In altre parole, la franchigia rappresenta un diritto all'esenzione soggettiva, diritto limitato nel *quantum* costituito dalla soglia entro la quale il soggetto passivo (nel nostro caso il beneficiario del trust o, più in generale, l'erede, donatario o legatario) può invocare l'esenzione da tassazione.

Nel momento in cui il disponente, o il trustee, di un trust discrezionale esercita l'opzione per la tassazione all'entrata, dispone di un diritto altrui in quanto consuma (in tutto o in parte) la franchigia dei beneficiari del trust in quel momento in vita senza che gli stessi abbiano garanzia alcuna che riceveranno dal trustee una attribuzione patrimoniale almeno equivalente. Può infatti capitare che, per le più svariate ragioni, un beneficiario riceva dal trustee attribuzioni patrimoniali di valore complessivo inferiore alla sua franchigia consumata al momento dell'apporto, o addirittura nessuna attribuzione.

Si deve considerare che tale consumo della franchigia "**all'entrata**" ha, per i beneficiari del trust, una diretta valenza economica. Infatti, se gli stessi successivamente saranno beneficiari di una donazione diretta disposta dallo stesso disponente, il fatto che la loro franchigia sia stata già (in tutto o in parte) consumata comporterà per loro l'assolvimento di una maggiore imposta su tale trasferimento patrimoniale.

Che cosa succederà, allora, se i beneficiari la cui franchigia è stata consumata con la tassazione all'entrata riceveranno dal trustee una attribuzione patrimoniale inferiore al consumo della loro franchigia? Essendo stato **consumato** un loro **diritto soggettivo**, consumo del quale magari se ne avvantaggeranno indirettamente altri beneficiari che riceveranno dal trustee anche quella parte di patrimonio che idealmente ha consumato la franchigia di soggetti diversi, si può ritenere che sorga un loro diritto di indennizzo? E se sì, verso chi può essere esercitato tale diritto? Il disponente o il trustee che hanno esercitato l'opzione, gli altri beneficiari che si sono avvantaggiati? E tale diritto all'indennizzo da quando può essere esercitato? Da quando il fondo in trust si è esaurito o comunque non è più capiente? E cosa succede se tale beneficiario "**danneggiato**" muore prima che il suo diritto diventi esercitabile? Si può ritenere che l'eventuale diritto al risarcimento si trasmetta ai suoi eredi, se complessivamente anch'essi non dovessero ricevere il *quantum* minimo pari a detta franchigia?

Riteniamo che la risposta a tali quesiti vada ricercata nel diverso presupposto legittimante l'imposizione che il legislatore ha previsto per il caso in cui si opti per la tassazione all'entrata. Come sopra esposto, nel regime di

imposizione ordinaria “**all’uscita**” è l’arricchimento gratuito dei beneficiari che legittima l’imposizione e il momento impositivo è rappresentato dal trasferimento patrimoniale a loro favore. In tale regime ordinario è il trasferimento patrimoniale effettivo a favore di un beneficiario che rappresenta il presupposto dal quale consegue il consumo della sua franchigia.

Il regime opzionale di tassazione all’entrata trova invece fondamento in un diverso presupposto, non più l’effettivo arricchimento gratuito dei beneficiari bensì il potenziale arricchimento gratuito prospettico degli stessi, le cui condizioni di possibile concretizzazione si realizzano con il trasferimento del patrimonio dal disponente al trustee¹⁶.

Nel regime di tassazione all’entrata il **consumo della franchigia** è, quindi, per legge correlato non ad un trasferimento patrimoniale effettivo a favore del beneficiario, bensì ad un **arricchimento meramente potenziale** dello stesso; dalla natura solo eventuale di tale arricchimento che consuma la franchigia consegue che nessun diritto sorge, in capo al beneficiario, se infine si concretizza che quanto complessivamente riceve dal trustee ammonta ad un valore inferiore alla sua franchigia consumata.

Da un punto di vista sistemico ciò trova speculare bilanciamento nel fatto che, nel regime di tassazione all’entrata, nessuna imposta è dovuta da un beneficiario che riceva una attribuzione patrimoniale di importo superiore alla sua franchigia, anche se tale attribuzione per la parte “**eccedente**” è formata da un patrimonio che non ha scontato alcuna imposizione “**all’entrata**” in quanto rientrava nella franchigia all’epoca disponibile di altri beneficiari del trust.

Torniamo all’esempio prima formulato di un trust i cui quattro beneficiari appartengono alla medesima categoria (coniuge e parenti in linea retta), nel quale il disponente ha apportato euro tre milioni che in varia misura hanno consumato le franchigie dei beneficiari. Si ipotizzi che l’intero patrimonio del trust venga attribuito ad uno solo dei quattro beneficiari. Poiché l’attribuzione patrimoniale avviene a favore di un beneficiario appartenente alla medesima categoria per la quale è stata assolta l’imposta in via anticipata, la stessa non è soggetta ad alcuna ulteriore imposizione. Tale beneficiario riceve quindi l’importo lordo di euro tre milioni, mentre se avesse ricevuto una donazione di pari importo direttamente dal disponente avrebbe potuto mandare esente da imposizione solo il primo milione di euro, mentre gli altri due avrebbero scontato l’imposta del 4%. Ne consegue che tale beneficiario si “**avvantaggia**” dell’avvenuto consumo delle franchigie degli altri beneficiari, che nulla ricevono dal trustee.

Con il regime di **tassazione all’entrata** si realizza, quindi, un fenomeno di “**socializzazione**” della franchigia, in quanto al momento dell’apporto

16. In merito si veda A. Vasapolli, *Introduzione al regime di “tassazione all’entrata” dei trust*, cit., p. 12.

patrimoniale al trustee assume rilevanza la somma delle franchigie disponibili di tutti i beneficiari, mentre al momento dell'attribuzione a uno o più beneficiari¹⁷ non ha rilievo alcuno quale franchigia sia stata in origine consumata.

Il regime di tassazione all'entrata, infine, pone **minori oneri documentali in capo al trustee**. Poiché, infatti, le successive attribuzioni patrimoniali a favore dei beneficiari sono fiscalmente irrilevanti, il trustee non è tenuto a tenere traccia delle diverse cause (successoria o donativa) che hanno caratterizzato i trasferimenti patrimoniali dal disponente. Tuttavia, poiché l'irrilevanza fiscale delle attribuzioni patrimoniali ai beneficiari si ha a condizione che gli stessi appartengano alla medesima categoria per la quale è stata corrisposta l'imposta in via anticipata, è possibile non tenere traccia delle diverse cause di dotazione patrimoniale nella sola ipotesi in cui tutti i beneficiari del capitale appartengano alla stessa categoria.

Infatti, se dovesse essere posta in essere una attribuzione patrimoniale a favore di un beneficiario del capitale appartenente ad una categoria diversa da quella per la quale è stata assolta l'imposta in via anticipata, quest'ultimo sarebbe assoggettato ad imposizione secondo le regole ordinarie di cui ai primi due commi dell'art. 4-bis del Tus, per cui per tale beneficiario tornerebbero ad avere rilevanza le franchigie (successoria e donativa) delle quali lo stesso potrebbe fruire e, conseguentemente, la conoscenza della causa dell'originario apporto del fondo in trust.

È invece irrilevante che i beneficiari del solo reddito appartengano ad una categoria di beneficiari diversa da quella per la quale è stata corrisposta l'imposta anticipata, in quanto l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 34/2022, ha affermato che le attribuzioni patrimoniali ai beneficiari formate solo da incrementi reddituali del fondo in trust non sono rilevanti ai fini del tributo successorio o donativo.

Pubblicato online il 24 febbraio 2025

L'autore
di questo articolo

ANDREA VASAPOLLI

Dottore Commercialista in Milano e Torino, name partner di Vasapoli & Associati, esperto de "Il Sole 24 Ore". È Full member della STEP, Professionista Accreditato dell'Associazione Il trust in Italia, autore di numerosi libri e articoli, componente di commissioni di studio a livello nazionale e di comitati scientifici di enti e riviste.

17. Appartenenti alla medesima categoria per la quale è stata assolta l'imposta anticipata.